

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 1950
(43ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MERLIN UMBERTO**

I N D I C E

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (N. 951) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 355

(Approvazione)

« Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle provincie » (N. 1034) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LEPORE, relatore 356

(Discussione e approvazione)

« Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (N. 1054):

PRESIDENTE 357

LOCATELLI 357

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno 357

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Donati, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Montagnani, Raffeiner, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Ruini, Sacco, Sinforiani, Terracini e Venditti.

È altresì presente il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (N. 951) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione di questo disegno di legge era stata sospesa in seguito a delle obiezioni che erano state sollevate. Il senatore Coffari, relatore, d'accordo con il senatore Bisori, ha presentato un nuovo testo di tre articoli, che è stato accettato anche dal Governo, con delle modifiche al titolo originario. Dato che il nuovo testo è stato distribuito ai colleghi e siccome la

discussione su tale progetto è stata già ampia ed esauriente, se non si fanno osservazioni si passerà ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Innanzitutto pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge, che è il seguente: « Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130 ».

(È approvato).

Metto ora ai voti gli articoli:

Art. 1.

Nel penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole: « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 », sono sostituite le parole: « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità, da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro »; ed alle parole: « previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro », sono sostituite le seguenti: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

(È approvato).

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, alle parole: « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 », sono sostituite le seguenti: « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1952, con modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro »; ed alle parole: « previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro », sono sostituite le parole: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

(È approvato).

Art. 3.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle provincie » (N. 1034) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle provincie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lepore.

LEPORE, *relatore*. Si tratta di cosa molto semplice: con questo disegno di legge, infatti, si demanda ai Prefetti di stabilire la tariffa delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle provincie, tenendo conto dei prezzi del mercato locale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È demandato ai Prefetti di stabilire, con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei *Fogli Annunzi Legali* delle provincie, in relazione al costo del servizio determinato dalle condizioni dei mercati locali.

Per gli annunci indicati nell'articolo 17 delle istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto ministeriale 25 maggio 1895, la tariffa suddetta è ridotta alla metà.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione, da parte dello Stato, delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (N. 1054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se gli onorevoli colleghi non hanno nulla da obiettare farò io stesso una breve relazione orale.

Come gli onorevoli colleghi sanno, lo Stato anticipa le spese di spedalità, salvo a rivalersi poi con i Comuni che sono i veri debitori. Ora si è verificato che il fondo stanziato in bilancio a questo fine, all'atto pratico si è rivelato insufficiente. Di qui la proposta del disegno di legge, che tende ad elevare la spesa da lire 12 a 13 miliardi.

LOCATELLI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge ma osservo che la somma prevista è assolutamente insufficiente, dato l'enorme aumento delle spese.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta soltanto di una anticipazione da un fondo che si reintegra man mano che i Comuni restituiscono le somme.

PRESIDENTE. Accontentiamoci per ora che i 12 miliardi siano portati a 13. Vuol dire che la proposta dell'onorevole Locatelli, che è già stata manifestata in Aula, mi pare, dal senatore Macrelli durante la discussione del bilancio del Ministero dell'interno, sarà tenuta presente e fissata a verbale, perchè si provveda appena possibile ad aumentare la somma stanziata.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla riscossione delle rette di spedalità, è elevata a lire tredici miliardi.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa di lire un miliardo autorizzata dal precedente articolo 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1949-50.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,35.